

SIGHT SAVERS INTERNATIONAL - ITALIA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS, sede legale in Milano, Corso Italia n. 1, codice fiscale 97653640017, anagrafe ONLUS Prot. 2004/39448.

* * * * *

Il giorno 26 gennaio 2024 alle ore 10:00 circa, presso la sede legale, si è tenuta l'assemblea dei soci della SIGHT SAVERS INTERNATIONAL - ITALIA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS (abbreviato SSII ONLUS) per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica dell'art. 13.8 dello Statuto Sociale.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Mark Ramsden, il quale su designazione unanime degli intervenuti, chiama Chiara Olliveri a fungere da segretario della riunione.

Il Presidente constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- tutti i membri del Consiglio Direttivo sono presenti;
- tutti i soci, nelle persone di Mark Ramsden, Ella Pearson, Barry Hoffman, Clive Jones, Claudia Balestrazzi, sono presenti;
- è assente giustificato l'organo di controllo Enrico Holzmueller;

e quindi dichiara l'assemblea legalmente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ed informa i presenti che con riferimento alla richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore presentata in data 7/12/2023, protocollo n. 1156177, è stata segnalata la non conformità dell'art. 13.8 dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Si propone, quindi, di modificare l'articolo statutario al fine di garantire il principio di elettività assembleare dei membri del consiglio direttivo decaduti, nel modo seguente: "13.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Membri del Consiglio decadano dall'incarico, i Membri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei Membri necessari". Il Presidente invita i presenti a votare in merito a quanto sopra esposto e dopo breve discussione, l'Assemblea dei soci, per unanime consenso,

delibera

- di accogliere la proposta sopra esposta dal Presidente e quindi di approvare la modifica dell'art. 13.8 come segue: "nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Membri del Consiglio decadano dall'incarico, i Membri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei Membri necessari", il tutto come riportato nel testo completo ed aggiornato dello Statuto Sociale che, omessane la lettura per espressa dispensa dei presenti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).
- di registrare il presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate, in esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.



Il Presidente
(Mark Ramsden)

Il Segretario
(Chiara Olliveri)

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 8-2-24 n. 219.
Serie 3, € ESENTE.

IL FUNZIONARIO
Francesco NEMORE
Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO



A



Statuto

SIGHT SAVERS International – Italia

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 (denominazione)

1.1 E' costituita col nome di

“Sight Savers International – Italia ETS”

(di seguito, “SSII” o l’”Associazione”) una associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante l'assistenza sociale, socio-sanitaria, di beneficenza, istruzione e formazione a beneficio di soggetti non vedenti in paesi in via di sviluppo, il tutto come meglio precisato al successivo art. 4.

1.2 SSII è un'emanazione di “Sight Savers International – UK” (di seguito, “SSIUK”), organizzazione di diritto inglese senza scopo di lucro fondata nel 1950 da Sir John Wilson, attiva sin da tale data nella prevenzione e nella cura della cecità nei paesi in via di sviluppo. SSII condivide i medesimi ideali e persegue, nel rispetto dei limiti della legge italiana e del presente statuto, le medesime finalità di SSIUK.

Art. 2 (sede)

2.1 L'Associazione ha sede legale in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro Unico del Terzo Settore, e - mediante deliberazione dell'Assemblea - potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio dell'attività statutaria su tutto il

Cheng

territorio italiano.



Art. 3 (durata e scioglimento anticipato)

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

3.2 Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio si riveli insufficiente al perseguimento dei fini statuari. Nell'eventualità del verificarsi di una causa di scioglimento legale o statutaria, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

3.3 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare uno o più liquidatori, che avranno la rappresentanza di SSII, nonché stabilire le modalità della liquidazione e compiere gli atti per la devoluzione del patrimonio residuo.

3.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto - previ gli eventuali necessari pareri positivi delle competenti Autorità (anche ai sensi D.lgs. 117/2017) nonché nel rispetto degli altri limiti e procedure di legge - salva diversa destinazione imposta dalla legge medesima, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Titolo II – Finalità dell'Associazione

Art. 4 (finalità)

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di assistenza sociale, socio-sanitaria, di beneficenza, advocacy, istruzione e formazione a beneficio di soggetti non vedenti in paesi in via di sviluppo.

4.2 In particolare, le finalità dell'Associazione sono la promozione di misure per la prevenzione e la cura della cecità e l'educazione, la riabilitazione, l'esercitazione, l'occupazione e la difesa dei diritti di soggetti non vedenti e disabili in paesi in via di sviluppo, oltre alla collaborazione con organizzazioni aventi finalità istituzionali identiche o simili a quelle di SSII, ivi inclusa SSIUK.

4.3. Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CDTs (lett. u, art. 5 CDTs);
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e

successive modificazioni (lett. u, art. 5 CDTs).



4.4 SSII potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nonché secondo criteri e limiti di legge, da individuarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 5 (Strumenti)

5.1 SSII utilizza in Italia ed all'estero tutti gli strumenti che si rendano necessari o che siano opportuni per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4. In particolare, può:

- raccogliere, nel rispetto dei limiti sotto indicati, fondi da destinare al finanziamento delle proprie attività, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni e le contribuzioni da persone fisiche o giuridiche pubbliche e private od enti in genere, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;
- gestire le riserve finanziarie non immediatamente necessarie al perseguimento delle finalità statutarie, anche mediante investimenti in valori mobiliari;
- acquistare, prendere in locazione o leasing, costruire, mantenere e ristrutturare immobili, nonché acquisire diritti reali su di essi;
- programmare, sviluppare, finanziare o eseguire programmi, progetti, studi e ricerche nel campo della prevenzione e cura della cecità e/o nel campo dell'educazione, riabilitazione, esercitazione ed occupazione di soggetti



- non vedenti in paesi in via di sviluppo;
- collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali governative e non, enti, associazioni, istituzioni o quanti altri perseguano gli stessi fini di SSII, ed in particolare collaborare con SSIUK, per il perseguimento in comune delle finalità di SSII come previste nel presente Statuto;
 - costituire sezioni territoriali, allocare risorse presso queste ultime e perseguire e sviluppare per il tramite di queste le finalità statutarie di SSII;
 - organizzare corsi di formazione non solo professionali per la prevenzione e cura della cecità e/o per l'educazione, riabilitazione, esercitazione ed occupazione di soggetti non vedenti;
 - svolgere attività di comunicazione, promozione e sensibilizzazione delle finalità ed attività di SSII.

5.2 SSII può pertanto realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida e ai limiti di legge.

Titolo III – I Soci

Art. 6 (Ammissione – Categorie di soci)



6.1 Il numero dei Soci è illimitato. Coloro che condividono le finalità di SSII possono diventarne Soci e portare il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità di ciascuno, alle attività svolte da SSII.

6.2 Le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto in Assemblea.

6.3 La qualità di Socio si acquista, dietro presentazione di apposita domanda scritta, a seguito di provvedimento di ammissione da parte del Consiglio Direttivo da comunicarsi all'interessato ed annotarsi nel libro degli associati. E' necessario, per assumere la qualità di Socio, non avere interessi in contrasto con quelli dell'Associazione. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato ed essere comunicato entro sessanta (60) giorni dalla richiesta di domanda di acquisto della qualità di socio all'interessato. L'interessato può entro i sopra citati sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non convocata appositamente in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (diritti ed obblighi dei soci)

7.1 Ogni Socio può essere eletto alle cariche associative ed ha il diritto di voto nell'Assemblea. Il versamento di maggiori somme, quote o quant'altro non crea altri diritti di partecipazione. La qualità di Socio non è trasmissibile a terzi per atto fra vivi o per causa di morte.



7.2 L'adesione all'Associazione in qualità di Socio è a tempo indeterminato.

7.3 Ciascun Socio ha facoltà di recedere dal rapporto associativo in qualunque tempo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di SSII. Il recesso ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima di tale scadenza. Altrimenti ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare successivo, in relazione al quale il Socio recedente è tenuto a versare la relativa quota associativa, qualora deliberata Consiglio Direttivo di SSII.

7.4 Il Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale minima entro il 31 dicembre di ciascun anno, compreso l'anno in cui ha aderito all'Associazione, qualora deliberata Consiglio Direttivo di SSII. Al mancato versamento entro il suddetto termine seguirà un invito formale a regolarizzare il pagamento della quota associativa entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento dell'invito. Il Socio in mora con il pagamento della quota associativa, qualora deliberata Consiglio Direttivo di SSII, non può esercitare il diritto di voto in Assemblea. Il mancato adempimento all'invito a versare la quota associativa annuale nel termine ivi espressamente indicato comporta la decadenza automatica dalla qualità di Socio.

7.5 Il Socio deve tenere un comportamento consono alle finalità di SSII. Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità di SSII o comunque gravemente lesivo dell'immagine di SSII può essere escluso dall'Associazione.



7.6 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

7.7 L'attività di Socio non dà diritto ad alcun compenso o retribuzione. L'esercizio della facoltà di recesso od il provvedimento di esclusione non fanno sorgere alcun diritto a ripetere quanto versato a titolo di quota associativa, né fanno sorgere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV – Gli organi dell'Associazione

Art. 8 (indicazione degli Organi)

8.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

Capo I – L'Assemblea

Art. 9 (l'Assemblea)

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, purchè iscritti nel libro degli associati. Ogni Socio, persona fisica o giuridica, dispone di un



solo voto.

Art. 10 (funzioni)

10.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio, tra cui l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) approva il bilancio;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo diversa previsione del presente statuto;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
- f) delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza nonch  delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

10.2 L'Assemblea delibera in via straordinaria sulle materie alle lettere g) e

h) del comma che precede.

Art. 11 (convocazione dell'Assemblea)

Chilange

11.1 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi al termine di ciascun anno solare per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.



11.2 L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno otto (8) giorni prima della data fissata mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica con ricevuta di recapito) inviata a ciascun Socio contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, purchè in altra giornata. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata se ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

11.3 L'Assemblea può tenersi in Italia od all'estero. L'Assemblea può altresì tenersi a mezzo teleconferenza o videoconferenza, secondo le modalità previste da apposito regolamento e purché sia possibile verificare l'identità di ogni soggetto che partecipa e vota da colui che la presiede.

Art. 12 (funzionamento dell'Assemblea).

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente. Chi presiede l'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del verbale di Assemblea. I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti nell'apposito libro tenuto a norma di legge e recare la firma congiunta di chi presiede l'Assemblea e del Segretario di turno.



12.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se, in prima convocazione, è presente almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

12.3 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

12.4 E' ammesso il voto per delega: ciascun Socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea sia da un altro Socio sia da un soggetto terzo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 13 (composizione, durata, funzionamento)

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Membri variabile, a discrezione dell'Assemblea, fra 3 e 5, scelti fra i Soci maggiorenni di SSII se persone fisiche o fra i legali rappresentanti dei Soci, se persone giuridiche.

13.2 I Membri sono nominati dall'Assemblea. Ciascun Socio o legale rappresentante di Soci che siano persone giuridiche può proporre la propria candidatura per iscritto.



13.3 I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Ogni Membro del Consiglio Direttivo non può durare in carica per più di tre mandati consecutivi.

13.4 La carica di Membro del Consiglio Direttivo non dà diritto ad alcun compenso o retribuzione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte per ogni anno solare su convocazione del Presidente mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) inviata a ciascun Membro. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in Italia, all'estero purché in Europa. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza.

13.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio deve essere presente la maggioranza dei Membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

13.7 Il Consiglio Direttivo può adottare decisioni per iscritto o mediante consultazione scritta, nei limiti di legge. In caso di opposizione a tali



modalità di decisione da parte di anche uno solo dei Consiglieri in qualsiasi modo manifestata, il Consiglio è obbligato a ricorrere alla forma deliberativa prevista agli articoli che precedono. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto (anche a mezzo e-mail) della proposta di decisione composta da un unico documento, ovvero da più documenti che contengano il medesimo testo di decisione inviata dal Presidente e/o dal Consigliere proponente. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta. La delibera sarà immediatamente efficace al raggiungimento di approvazioni scritte in numero pari alla maggioranza dei membri del Consiglio in carica e sarà immediatamente trascritta nel relatio libro, senza necessità di ratifica nel corso della riunione successiva.

13.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Membri del Consiglio decadano dall'incarico, i Membri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei Membri necessari.

13.9 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 14 (funzioni)

14.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione che non siano dalla legge o

dallo Statuto espressamente riservate ad altri Organi. In particolare il Consiglio:

- elegge fra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresidente;
- determina la politica ed i criteri della comunicazione e promozione dell'attività e delle finalità dell'Associazione, della raccolta di fondi e della loro destinazione, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;
- tiene i rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali e con gli enti, associazioni ed istituzioni con i quali SSII collabora od intende collaborare;
- elabora gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea secondo le modalità prescritte dal presente Statuto;
- stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- stabilisce la quota associativa minima nonché l'entità di eventuali contributi;
- accetta e destina donazioni, lasciti, eredità ed altri avanzi di gestione;
- delibera sugli acquisti e vendite di immobili e valori mobiliari;
- redige il bilancio annuale;
- compie le altre attività previste dalla legge o dal presente statuto.

14.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.





14.3 Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli Consiglieri l'espletamento di determinati compiti o uffici.

Capo III – Il Presidente ed il Vicepresidente

Art. 15 (nomina, durata, funzioni)

15.1 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, i quali sono pure, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente di SSII.

15.2 Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per un triennio, salva cessazione della carica di Membro del Consiglio Direttivo.

15.3 La carica di Presidente o Vicepresidente non dà diritto ad alcun compenso o retribuzione.

15.4 Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio e di fronte ai terzi dell'Associazione. Il Presidente:

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo;
- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.

15.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vicepresidente.

Capo IV

Art. 16 (l'Organo di Controllo)

16.1 L'Organo di Controllo è composto alternativamente in forma collegiale da cinque Membri, di cui tre effettivi e due supplenti, oppure in forma monocratica da un solo Membro. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.2 Su base volontaria o se ricorrano i requisiti di legge, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, la quale ne determina anche il compenso. Esso dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato.

16.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.





16.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Capo V

Art. 17 (il Revisore dei Conti)

17.1 Il Revisore dei Conti è una persona fisica od una società iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

17.2 Su base volontaria o se ricorrono i requisiti di legge nonché salvo quanto sopra previsto all'art. 16.4, il Revisore viene nominato dall'Assemblea, la quale ne determina anche il compenso. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.

17.3 Il Revisore dei Conti provvede al controllo della regolare tenuta della contabilità secondo le norme previste dal Codice Civile per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Titolo V – Le risorse economiche

Art. 18 (indicazione delle risorse)

18.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- donazioni e lasciti;
- proventi derivanti dalla raccolta di fondi e dalle attività connesse;
- proventi derivanti dall'amministrazione di beni immobili e mobili;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;
- ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività dell'Associazione o da attività connesse.



Art. 19 (patrimonio ed avanzi di gestione e divieto di distribuzione degli utili)

19.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di essa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed e' (e sarà) utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 CDTs. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi statutariamente previsti. Eventuali avanzi di gestione possono essere reinvestiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento ritenute opportune dal Consiglio Direttivo. E' quindi vietata ai sensi dell'art. 8 CDTs la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 20 (esercizio finanziario – bilancio – bilancio sociale)

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

20.2 L'Associazione, qualora la legge lo permetta, puo' redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

20.3 Il bilancio, comunque formato, deve essere redatto in conformita' alla modulistica di legge.

20.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

20.5 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione nonché, successivamente alla approvazione stessa, presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

20.6 Ove richiesto dalla legge, SSII deposita presso il registro unico

nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto dal Consiglio Direttivo secondo le previsioni di legge. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.



20.7 Ove previsto dalla legge, SSII pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' ai Soci.

Art. 21 (libri)

21.1 SSII tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

21.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

21.3 I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione e di averne copia a proprie spese, previa richiesta scritta al

Consiglio di Gestione con preavviso di trenta giorni.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 22 (rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme di legge.



MARK RAMSDEN
PRESIDENTE SIGTSAVER ITALIA

01-02-2024



